

# DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU -

## Sezione I – IUC

### Regolamento


- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Componenti del tributo
- Art.3 Determinazione delle tariffe e aliquote dell' imposta unica comunale” IUC”
- Art. 4 Dichiarazioni
- Art. 5 Modalità di versamento
- Art.6 Scadenza di versamento
- Art.7 Funzionario responsabile del tributo
- Art.8 Accertamento, sanzioni ed interessi
- Art. 9 Importi minimi
- Art.10 Rimborsi sgravi e compensazione
- Art.11 Annullamento in autotutela
- Art.12 Diritto di interpello
- Art. 13 Trattamento dati personali

## Sezione II - IMU

- Art. 14 Ambito di applicazione
- Art. 15 Presupposto dell'imposta
- Art. 16 Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
- Art. 17 Soggetti Passivi
- Art. 18 Soggetto Attivo
- Art. 19 Base imponibile
- Art. 20 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta
- Art. 21 Abitazione principale
- Art. 22 Esenzioni
- Art. 23 Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 24 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 25 Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

## Sezione III - Norme finali

- Art. 26 Norme finali



## **Sezione I - Iuc**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto del regolamento***

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale nel Comune di Licata, in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche, per le componenti Imu e Tari.

### **Art. 2**

#### ***Componenti del tributo***

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Il tributo IUC è formato da:

- una componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze costituita dall'imposta municipale propria (Imu);
- una componente riferita ai servizi, che si articola in:
  - tassa per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili, e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
  - tassa sui rifiuti (Tari), a carico dell'utilizzatore di immobili, destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

### **Art. 3**

#### ***Determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale "IUC"***

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, e comunque nel rispetto delle norme di riferimento, il Consiglio Comunale dell'Ente determina:

- a) le aliquote Imu;
- b) le aliquote Tasi, in conformità con i servizi e i costi individuati;
- c) le tariffe della Tari, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4  
**Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla Tari, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti (Tarsu)

4. Le dichiarazioni già presentate ai fini Ici e Imu sono da considerare valide anche ai fini Iuc.

Art. 5  
**Modalità di versamento**

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6  
**Scadenze di versamento**

1. Le scadenze dei pagamenti dell'Imu sono quelle fissate per legge: 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo .

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche il pagamento della Tasi e della Tari è stabilito come segue:

a) il versamento della Tasi è fissato in 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre;

b) il versamento della Tari è fissato dal Comune in almeno due rate, in modo anche differenziato rispetto alla Tasi.

3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Per l'anno 2014 nel Comune di Licata i contribuenti verseranno l'acconto TASI nella misura del 50% entro il 16 ottobre.

#### Art. 7

##### ***Funzionario responsabile del tributo***

1. Il Comune, nel caso di riscossione diretta, o la società affidataria, nel caso di riscossione indiretta, designa il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

2. Ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

- richiedere dati e notizie a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici;
- utilizzare dati acquisiti da altri tributi;
- inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali, e delle aree scoperte o questionari da restituire debitamente sottoscritti;

3. Il Funzionario può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante agenti di polizia municipale o di personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco, previo avviso da comunicare almeno 7 giorni prima della verifica;

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o ad altro impedimento alla rilevazione "in loco" si procede "all'accertamento induttivo", ovvero effettuato sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Cod. Civ.

#### Art. 8

##### ***Accertamento, sanzioni ed interessi***

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del decreto legislativo 471/1997.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo versato, con un minimo di € 50,00;

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura legale, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Art. 9

##### ***Importi minimi***

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale del singolo tributo (Imu, Tasi, Tari) dovuto, sia inferiore ad € 10,00.
2. In ogni caso l'importo anzidetto non può intendersi come franchigia.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

#### Art. 10

##### ***Rimborsi sgravi e compensazione***

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso o lo sgravio delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso o allo sgravio entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

#### Art. 11

##### ***Annullamento in autotutela***

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. Qualora il Comune, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza procede all'annullamento totale o parziale dello stesso, ciò per assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e per eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso
3. Nel caso di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto non può applicarsi l'istituto dell'annullamento in autotutela;
6. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicito senza contestazioni i

propri effetti per un periodo di 5 anni e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

7. Il provvedimento di annullamento in via di autotutela è comunicato all'interessato.

#### Art. 12

#### ***Diritto di interpello***

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dal presente Regolamento.

3. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;

b) dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, la chiara formulazione del quesito al quale si chiede al Comune di rispondere e l'indicazione dell'interpretazione o del comportamento che il contribuente ritiene corretto in merito al caso esposto ed alla questione formulata;

c) la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;

d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo al quale la risposta deve essere inviata;

4. Il Comune risponde, con atto scritto e motivato, entro 120 giorni. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

5. Qualora non pervenga risposta al contribuente entro il termine di cui al comma 4, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma 5, è nullo.

7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 4;

#### Art. 13

#### ***Trattamento dei dati personali***

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.

## **Sezione II - Imu**

Art. 14.

### ***Ambito di applicazione***

1. La presente sezione disciplina, nel Comune di Licata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, introdotta dall'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni,

Art. 15

### ***Presupposto dell'imposta***

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'articolo 2 D. Lgs. 504/1992, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale per le unità immobiliari ascritte in classe A1 A8 e A9, e le relative pertinenze e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente regolamento.

4. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il presunto valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto ed a versare la relativa imposta.

5. Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

## Art. 16

### *Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili*

1. Ai fini dell'imposta del presente regolamento:

**a.** Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

**b.** per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

**c.** per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

**d.** per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

**e.** per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

## Art. 17

### *Soggetti passivi*

Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, con le eccezioni previste dalla legge;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;



- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento giudiziario di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione sulla casa coniugale e sulle relative pertinenze e di conseguenza soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune.

#### Art. 18

##### ***Soggetto attivo***

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Licata , relativamente a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale, mentre rimane riservata allo Stato una quota di imposta pari all' importo calcolato applicando l'aliquota del 7,6 per mille alla base imponibile degli immobili accatastati quali D, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### Art. 19

##### ***Base imponibile***

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n° 504/1992, nonché dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.
2. Per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è determinato da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali C/2, (magazzini e deposito) C/6 (stalle scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7(tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (studi privati e uffici);
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto d'intervento è comunque utilizzato.
6. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area ed il relativo valore (base imponibile).
7. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
8. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51 della L.662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
9. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

## Art. 20

### **Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'*articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

3. Tenuto conto delle determinazioni della deliberazione di C.C. n. 117/2014 di fissazione delle aliquote Tasi, confermare per l'anno 2014, salvo le eccezioni normative, le aliquote Imu già fissate per il 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/2013, ossia:

- aliquota di base di cui all'art. 13 comma 6 dl 201/2011, conv. in l. 214/2011 (altri fabbricati): 1,06%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13 comma 7 dl 201/2011, conv. in l. 214/2011: 0,60%;
- aliquota di base di cui all'art. 13 comma 8 dl 201/2011, conv. in l. 214/2011 (fabbricati rurali ad uso strumentale): 0,20%.

## Art. 21

### **Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. L'imposta dal 2014 non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione per quelle appartenenti alle Cat. Catastali A1, A8 e A9.

3. Nel caso in cui per l'abitazione principale sia prevista legislativamente il pagamento dall'imposta, dal dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.



4. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

5. Costituisce allo stesso modo abitazione principale ai fini dell'esenzione dell'imposta, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

6. Non costituisce allo stesso modo abitazione principale ai fini dell'esenzione dell'imposta, l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 2 dl 201/2011, conv. in l. 214/2011, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

7. L'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato d'uso dal soggetto passivo a parenti entro il primo grado in linea diretta che la utilizzano come abitazione principale non è considerata abitazione principale.

## Art. 22 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'*articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992*, ossia:

- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'*articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*, e successive modificazioni;
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli *articoli 8 e 19 della Costituzione*, e le loro pertinenze;
- fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli *articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense*, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con *legge 27 maggio 1929, n. 810*;

P

- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'*articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984*;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'*articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'*articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222*.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte

#### Art. 23

#### **Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Si intendono quali pertinenze dell'abitazione e come tali esenti dal tributo, fatto salvo i casi residuali, gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

#### Art. 24

#### **Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

1) La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2) Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) della 457/1978.

3) Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

4) Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

5) La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

6) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

7) Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

#### Art. 25

### **Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola**

1. Costituiscono immobili rurali strumentali all'attività agricola, ai sensi dell'art 9, comma 3 del dl 557/1993, conv. in l. 133/94, i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di una attività di impresa, comunque nel rispetto delle prescrizioni normative di all'art. 9 di 557/1993, conv. in l. 133/94 e della normativa di riferimento.

### **Sezione III – Norme finali**

#### Art. 26

### **Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge di riferimento.
2. Si intendono tacitamente abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento.